

ALIQUOTE TASI E IMU 2014

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 70 e 71 del 22 Maggio 2014

FATTISPECIE	TASI		IMU	
	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO	ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7.	3,0‰ con detrazioni (*)	3958	Imposta soppressa	
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7.	3,0‰ con detrazioni (*)	3958	3,8‰ con detrazioni (**)	3912
Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	3,0‰ con detrazioni (*)	3958	Imposta soppressa	
Casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.	3,0‰ con detrazioni (*)	3958	Imposta soppressa	
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.	3,0‰ con detrazioni (*)	3958	Imposta soppressa	
Unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	3,0‰ con detrazioni (*)	3958	Imposta soppressa	
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 22.04.2008.	3,0‰ con detrazioni (*)	3958	Imposta soppressa	
Unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, regolarmente assegnate (IACP); Per le unità immobiliari regolarmente assegnati dall'Ente di Edilizia Residenziale Pubblica (ERAP) e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.	0,0‰	-	7,6‰ con detrazioni (**)	3918
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.	0,0‰	-	9,0‰	3918
Abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), purché non locate.	0,0‰	-	7,6‰	3918

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (immobili D/10 e fabbricati in altre cat. catastali che presentano l'annotazione di ruralità e rispettano i requisiti).	0,0‰	-	Imposta soppressa	
Gruppo A non abitazione principale e categorie C2, C6 e C7 non pertinenze.	0,0‰	-	10,6‰	3918
Aree fabbricabili.	0,0‰	-	10,0‰	3916
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,5‰	3961	Imposta soppressa	
Fabbricati gruppo D (eccetto D10 fabbricati rurali strumentali all'attività agricola).	2,5‰	3961	8,1‰ di cui:	3925
			7,6‰	
			allo STATO	3930
			0,5‰	
			al COMUNE	
Fabbricati in genere gruppo B e categorie C1, C3, C4 e C5.	2,5‰	3961	8,1‰	3918
Terreni agricoli.	Esclusi per legge		10,6‰	3914

(*) Ai fini **TASI**, per le **abitazioni principali e relative pertinenze** e per le fattispecie a queste assimilate si applicano le seguenti detrazioni:

Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze)	Detrazione
Fino a € 450,00	€ 100,00
Da € 450,01 a € 550,00	€ 75,00
Da € 550,01 a € 700,00	€ 50,00
Da € 700,01 a € 850,00	€ 25,00
Oltre € 850,00	€ 0,00

La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, va rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile è utilizzato come abitazione principale ed alla **quota di possesso**.

(**) Ai fini **IMU** è riconosciuta una detrazione per abitazione principale di € 200 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo di destinazione.